

Articolo 40

Impianti sportivi e per il tempo libero

¹ Ai lavoratori occupati nella manutenzione di impianti sportivi e per il tempo libero e nel servizio, nell'assistenza e nell'istruzione della clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

² Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti.

Campo d'applicazione (capoverso 1)

Gli impianti sportivi e per il tempo libero comprendono edifici, locali, infrastrutture o installazioni messe a disposizione della clientela per svolgere attività ludiche o sportive in senso lato, ovvero sport a livello agonistico o amatoriale, nonché altre attività del tempo libero. Per edifici, locali, infrastrutture e installazioni s'intendono, ad esempio, stadi, campi sportivi, piscine, palestre, centri fitness, sale da ballo, sale da gioco, campi da golf e minigolf, piste da sci e snowboard nonché piste di pattinaggio. Va qui osservato che l'esenzione dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e le disposizioni speciali relative al lavoro notturno sono applicabili solo quando detto lavoro è indispensabile per la manutenzione degli impianti (ad es. manutenzione delle piste da sci o delle piste di ghiaccio).

Disposizioni speciali applicabili (capoversi 1 e 2)

Articolo 4

Gli impianti sportivi e per il tempo libero possono ordinare il lavoro domenicale, per tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Il lavoro notturno è esentato dall'obbligo d'autorizzazione solo se è necessario per assicurare la manutenzione degli impianti (si veda anche il commento dell'articolo 4).

Articolo 8 capoverso 1

Gli impianti sportivi e per il tempo libero possono ordinare il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domenica. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL prestato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1.

Articolo 10 capoverso 3

I lavoratori impiegati in impianti sportivi e per il tempo libero, chiamati a prestare lavoro notturno con inizio dopo le 04.00 o fine prima delle 01.00, possono essere impiegati in un arco di tempo di 17 ore a condizione che il tempo di lavoro giornaliero effettivo non superi le 9 ore (art. 17a LL). Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o si conclude dopo le 24, il riposo giornaliero non deve essere inferiore a 12 ore nella media di una settimana civile. Fra due periodi di impiego il tempo di riposo giornaliero deve essere pari ad almeno 8 ore. Il tempo di lavoro può essere prolungato solo quando il lavoro notturno è indispensabile per la manutenzione degli impianti.

Art. 40

OLL 2

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate

Art. 40 Impianti sportivi e per il tempo libero

Articolo 12 capoverso 2

Ai lavoratori in impianti sportivi e per il tempo libero devono essere accordate almeno 12 domeniche libere durante l'anno civile; esse possono essere ripartite in modo irregolare sull'arco dell'anno. Le domeniche che cadono durante le ferie minime prescritte non possono essere computate alle domeniche libere previste dalla legge. Nelle settimane durante le quali si lavora di domenica va concesso

un riposo settimanale di 36 ore immediatamente dopo il riposo giornaliero per un totale di 47 ore.

Articolo 14 capoverso 1

Ai lavoratori in impianti sportivi e per il tempo libero la semigiornata libera settimanale non deve necessariamente essere concessa tutte le settimane bensì può essere cumulata per un periodo di otto settimane.